

# TI\_GERICHTE 52.2001.70 vom 16. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.70](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.70)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.70 du 16 mai 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.70 del 16 maggio 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

lett. b n. 3 OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 14, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. §. Di conseguenza \_\_\_\_\_, cittadino turco, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 giugno 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

### E. 1.6

Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmM). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmM). In concreto, la decisione 20 novembre 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al domicilio del ricorrente (via \_\_\_\_\_, c/o la ex moglie \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_), il quale non l'ha ritirata durante il periodo di giacenza di 7 giorni, dal 21 al 28 novembre successivo. L'invio è pertanto stato retrocesso al mittente. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il 29 novembre 2000, equivalente al giorno successivo il settimo giorno di giacenza all'ufficio postale, e sono scaduti il 13 dicembre 2000 (v. art. 2.3.6 lett. b 1° periodo della Condizioni generali della posta, stato al luglio 2000; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste). Va infatti ricordato che la decisione è considerata notificata al destinatario, se non ritirata alla posta, l'ultimo dei 7 giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Ne consegue che la decisione di non rinnovare a \_\_\_\_\_ il permesso di dimora adottata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione è cresciuta in giudicato il 14 dicembre 2000. Il ricorso al Consiglio di Stato inoltrato dall'insorgente il 30 gennaio 2001 era dunque manifestamente tardivo. A ragione il Governo ha pertanto dichiarato irricevibile il gravame. Posto che il mittente ha documentato le

proprie affermazioni, appare invero poco credibile un errore da parte del funzionario postale. In questo senso, spettava al ricorrente fornirne la prova, rispettivamente allegare che l'avviso di ritiro fosse formalmente carente (SJ 1999 I 145 consid. 2c). Orbene, l'insorgente non fornisce alcun elemento in questo senso. Del resto, dall'incarto risulta come non sia la prima volta che il ricorrente non ritira gli invii per posta raccomandata della Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 3. Il Consiglio di Stato ha pertanto correttamente accertato la tardività del gravame inoltratogli da \_\_\_\_\_ e lo ha conseguentemente dichiarato irricevibile. Il ricorso in esame, nella misura in cui è ammissibile, va perciò respinto. 4. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 7 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.